2) La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.

IT

(1) GU C 264 dell'1.11.2003.

- 2) La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.
- (1) GU C 264 dell'1.11.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

28 ottobre 2004

nella causa C-421/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2001/18/CE — Emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati — Omessa trasposizione nel termine prescritto)

(2005/C 6/27)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa C-421/03, avente ad oggetto il ricorso per inadempimento di uno Stato ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 3 ottobre 2003, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. U. Wölker) contro Repubblica d'Austria (agente sig. E.Riedl), la Corte (Quarta Sezione), composta dalla sig.ra N. Colneric, facente funzione di presidente, dai sigg. J.N. Cuhna Rodriguez e E. Levits (relatore), giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 28 ottobre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente

- Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva del Consiglio 90/220/CE, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi di tale direttiva.
- 2) La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.
- (1) GU C 275 del 15.11.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

28 ottobre 2004

nella causa C-360/03, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2000/39/CE — Protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori — Rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro — Messa a punto di valori limite di esposizione professionale — Mancato recepimento sull'intero territorio dello Stato membro interessato entro il termine prescritto)

(2005/C 6/26)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa C-360/03, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. D. Martin e H. Kreppel) contro Repubblica d'Austria (agente: sig. E. Riedl), avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 19 agosto 2003, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C. W. A. Timmermans (relatore), presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann, J. Makarczyk, P. Kūris e J. Klučka, giudici; avvocato generale: sig. A. Tizzano; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 28 ottobre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi pienamente alla direttiva della Commissione 8 giugno 2000, 2000/39/CE, relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.